



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Prot.n. 1080 **17 MAG. 2018**
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 969 del 17 MAG. 2018

Numero progressivo di settore 67 del 17 MAG. 2018

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 13
Marzo 2013, n.59.
Ditta S.O.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni.**

Proponente: Ufficio Ambiente

L'Istruttore

Marilena Vizziello
[Signature]

Il Responsabile di P.O.

Geom. Francesco Marvasi
[Signature]

Il Dirigente

Dott. Salvatore Vito VALENTINO
[Signature]

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente

Premesso che il Sig. STIGLIANO Vincenzo in qualità di Legale Rappresentante della SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni con sede legale Via Marsala 51C - Roma , P. IVA: 05779721009, ha presentato in data 04/05/2018, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Rotondella, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, per lo scarico di effluenti liquidi dell'impianto ITREC con scarico finale Mar Jonio di cui l'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, per S.O.G.I.N. ubicato alla S.S. 106 Jonica km.419+500, nel Comune di Rotondella, nonché per le emissioni in atmosfera per la centrale termica a servizio dell'impianto ITREC, alla luce del provvedimento di sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza –Direzione Distrettuale Antimafia.

Valutato che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

Preso atto che :

- l'art.2, comma 1 lettera b) del D.P.R. n.59/2013 definisce autorità competente "la Provincia quale Ente competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

- l'art.2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale".

Verificato che l'istanza, di seguito a quella prodotta in data 22/12/2017, tramite il SUAP di Rotondella, riguarda essenzialmente la richiesta di installazione di un sistema depurativo degli effluenti liquidi dell'impianto ITREC con formula di scarico radiologico, attività già indicata nel provvedimento autorizzativo rilasciato con Determina Dirigenziale n.62 del 15/01/2018, e finalizzata al pieno rispetto dei valori di cui alla TAB.N.3 Allegato 5 Parte Terza del Dlgs.n.152/2006 per corpo recettore "Acque Superficiali";

Verificato che l'impianto di depurazione, nella sua interezza, è stato oggetto di positiva valutazione da parte della C.d.s. del 10/5/2018, e che nel verbale conclusivo viene prescritto che i report analitici debbano riportare i valori del Cr VI(cromo esavalente) e trielina, distinti ed in aggiunta ai valori degli analisi previsti e rientranti nella TAB.N.3 dell'Allegato 5 del D.lgs.n. 152/2006 che regola le immissioni in corpo recettore Acque superficiali (Mar Jonio), i quali limiti dovranno rientrare nella Tab.n.2 Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs.n.152/2006;

Atteso che le modalità di campionamento (a bocca della pompa di emungimento dei pozzi), diversa da quella standard per prelievi di campioni da sottoporre ad analisi per la definizione delle condizioni chimico-fisiche di acque sotterranee, restituisce un quadro analitico iniziale peggiorativo sul quale intervenire con le attività di depurazione, quindi, a maggiore tutela del corpo recettore finale – Acque superficiali.

Verificato altresì che tali effluenti, per la loro particolare condizione, possono essere depurati solo in loco, in quanto richiedono impianti abilitati anche ai sensi del D.Lgs.n.230/95 e non solo per le normali attività di depurazione e correzione dei parametri chimico-fisici,

Ritenuto che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta sugli allegati inviati dal SUAP che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e soprattutto sulla scorta del giudizio positivo espresso dalla C.d.s. tenutasi a Rotondella in data 10/5/2018, siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi al rilascio, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013.

Visto l'art.107, commi 1-2- del decreto Legislativo 267/2000;

Visto che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n.218 del 25/10/2001, ha approvato gli indirizzi per la tutela delle acque, demandando al Dirigente l'atto autorizzatorio;

Dato atto che l'istruttoria formale per l'autorizzazione è stata regolarmente esperita dall'Ufficio Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Vista la disposizione di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.08.200,n.267 e s.m.i., in ordine alle funzioni,alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Vista l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio

D E T E R M I N A

1) **Di Revocare** la Determinazione Dirigenziale n.62 del 15/01/2018;

2) **Di Adottare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.P.R. del 13 Marzo 2013, n.59 l'Autorizzazione Unica Ambientale alla S.O.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni ubicato alla S.S. 106 Jonica km.419+500, nel Comune di Rotondella, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento alla ditta da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni sottoelencate.

3) **Di confermare** le prescrizioni dettate nel provvedimento autorizzativo rilasciato con d.d. n.62 del 15/01/2018 relativa ai reflui provenienti dagli scarichi civili, con scarico finale nel corpo recettore – Acque superficiali - Fiume Sinni;

In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art.n.124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006;

Ai sensi dell'art.124, comma 2, l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui originano gli scarichi. Pertanto, in caso di variazione del titolare dello scarico, si dovrà richiedere una nuova autorizzazione;

La presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque;

I reflui depurati attraverso l'impianto depurativo installato in sito e autorizzato nella C.d.s. del 10/5/2018, dovranno essere immessi nel corpo idrico recettore nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab n.3 allegato 5 alla Parte Terza (Scarico in acque superficiali);

Il titolare dovrà istituire il registro di carico e scarico dei fanghi ai sensi del D.Lgs.n.152/2006;

Il titolare dell'autorizzazione deve conferire a ditte autorizzate i fanghi prodotti nell'impianto e acquisire dalle stesse copia del documento di trasporto (4^a copia del formulario di identificazione del rifiuto) ai sensi del D.Lgs.n.152/2006;

4) **Di dedicare** per ogni pozzo di estrazione degli effluenti una singola vasca o serbatoio di accumulo, prima della fase depurativa, allo scopo di evitare eventuali effetti di diluizione vietati per legge.

5) **Di sottoporre**, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto depurativo, a lavaggio la esistente condotta in acciaio con raccolta, stoccaggio e depurazione di tali acque, allo scopo di evitare che eventuali residui possano confluire nel corpo recettore – Acque superficiali;

La mancata osservanza delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

La presente autorizzazione non sostituisce ad ogni effetto eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti o Uffici;

6) **Di dare atto che** il presente provvedimento, ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera a) , del D.P.R. n.59/2013 sostituisce esclusivamente i seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione degli scarichi civili della Sogin Spa con scarico su corpo superficiale Fiume Sinni ; nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab n.3 allegato 5 alla Parte Terza (Scarico in acque superficiali);

- autorizzazione allo scarico effluenti liquidi impianto ITREC con formula di scarico radiologico come da provvedimento Mise Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie, mediante condotta in acciaio al carbonio DN 150 interrata che dalle vasche di raccolta raggiunge il mare dopo un percorso di circa 4500 mt., che si immerge nel Mar Jonio, per una distanza di 150 m. dalla riva, in corrispondenza della foce del fiume Sinni. Nella cabina di manovra posta sull'arenile è stata realizzata una presa campione dell'acqua scaricata. Con cadenza **mensile** devono essere effettuate le analisi sugli effluenti liquidi dell'impianto (scarico a mare) e trasmessi all'ufficio scrivente;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la centrale termica a servizio dello stabilimento ITREC di cui all'art.269 e 281 comma 3 del D.LGS n.152/2006, rilasciata con d.d. 75AB/2013/D/O1398 del 5/11/2013 ancora in corso di validità pertanto il titolare è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella tabella riassuntiva delle emissioni allegata alla presente determinazione;
- b) ai fini del campionamento delle analisi e della valutazione delle emissioni prodotte dalla centrale termica si applicano i metodi previsti nella Parte Terza dell'allegato IX alla Parte V del D.Lgs n.152/2006(es.m.i);
- c) eventuali variazioni della concentrazione di ciascun inquinante, che comunque non superino il valore limite autorizzato riportato nella tabella di cui alla determina dirigenziale regionale, devono essere tali da non far superare il valore del flusso di massa calcolato dal prodotto della portata per il limite di concentrazione;
- d) i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
- e) predisporre che l'ubicazione e la quota degli scarichi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del loro flusso allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la dispersione delle emissioni;
- f) l'esercizio e la manutenzione della centrale termica devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella tabella riassuntiva allegata al presente provvedimento;
- g) le operazioni di manutenzione parziale e totale della centrale termica devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- h) continuare ad effettuare controlli analitici delle emissioni convogliate prodotte dalla centrale termica e siglati E1,E2,E3 con periodicità biennale, tutti dichiarati dalla Società "Sogin Spa" e riportati nella tabella riassuntiva allegata al presente provvedimento;
- i) comunicare con immediatezza alla provincia di Matera Ufficio Ambiente, All'ASM Dipartimento di Prevenzione collettiva della salute Umana, all'Agenzia regionale per la Prevenzione dell'Ambiente della Basilicata ARPAB, i dati relativi alle emissioni controllate riscontrati in sede di controllo di cui al punto h);
- j) i valori di emissione misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di centrale previsto dal D.P.R. 26/08/1993, n. 412. Al libretto di centrale devono essere allegati, altresì, i documenti o

le dichiarazioni che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale;

k) comunicare alla Provincia di Matera – Ufficio Ambiente e all'Arpab la data fissata per i controlli sulle emissioni di cui al punto h) almeno 15 gg. prima;

l) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, All'Asm, all'Arpab i dati relativi alle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui al punto h);

Le comunicazioni da inviare alla Provincia di Matera, inerenti devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola n. 60 - 75100 Matera ovvero a mezzo pec. ambiente@cert.provincia.matera.it;

7) **Di richiamare** che in caso di inosservanza da parte della ditta delle prescrizioni autorizzatorie i soggetti competenti procederanno, ciascuno per la propria parte, alla attuazione di quanto di disposto dall'art.278 del D.lgs. n.152/2006;

8) **Di accertare**, ai sensi dell'art. 278 del D.lgs.n.152/2006 il rispetto dei valori limite nonché la regolarità dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

9) **Di stabilire** che la presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi del Capo ii, art.5 D.P.R. n.59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;

10) **Di evidenziare** che ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.P.R. n.59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche di settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionale, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

11) **Di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;

12) **Di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;

13) **Di stabilire che** a presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso la ditta, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

14) **Di dare inoltre atto che** la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Affari Generali, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

Il Dirigente
Dott. Salvatore Vito VALENTINO

**Tabella riassuntiva delle emissioni allegata alla Determinazione Dirigenziale di autorizzazione
Ditta SOGIN S.P.A.**

Localizzazione: CENTRO ENEA TRISAIA – ROTONDELLA (MT)

Tipo di attività: CENTRALE TERMICA A SERVIZIO IMPIANTO ITREC

PUNTO DI EMISSIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO		INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
	Portata Nmc/h	altezza mt		concentrazione mg/Nmc	flusso di massa g/h (Qm)	
E1	2.453	12	NOx	280 (*)		Valore Parte V del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), all. I, parte III, par. 1.3 decurtato del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n. 3340/1999.
E2	2.358	12	NOx	280 (*)		Valore Parte V del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), all. I, parte III, par. 1.3 decurtato del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n. 3340/1999.
E3	571	12	NOx	280 (*)		Valore Parte V del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), all. I, parte III, par. 1.3 decurtato del 20% come da criterio C.R.I.A.B. approvato con D.G.R. n. 3340/1999.
E15	Gruppo elettrogeno di emergenza (GE1) di potenza inferiore ai 3MW (non soggetto a controlli analitici ex punto 1 lettera bb), Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.)					
E16	Gruppo elettrogeno di emergenza (GE2) di potenza inferiore ai 3 MW (non soggetto a controlli analitici ex punto 1 lettera bb), Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.)					
E17	Gruppo elettrogeno di emergenza (GE3) di potenza inferiore ai 3 MW (non soggetto a controlli analitici ex punto 1 lettera bb), Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.)					
E18	Motocompressore di emergenza (non soggetto a controlli analitici ex punto 1 lettera bb), Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.)					

(*) = tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro pari a 3%

Ufficio Compatibilità Ambientale
Il Responsabile della P.O.C.
"Valutazione delle Qualità Ambientali e dei Rischi Industriali"
(Dott.ssa Filomena Pesce)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 17 MAG. 2018 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 17 MAG. 2018

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale